



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 04/01/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 6 GENNAIO 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020, DPCM 3 dicembre 2020, Ordinanza Ministero della Salute del 11 dicembre 2020, e Decreto legislativo 172 del 18 dicembre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività economiche, allegate ai DPCM citati ed alle ordinanze regionali n. 670 del 23 dicembre 2020 quale parte integrante;

Preso atto di quanto indicato nella scheda tematica “commercio al dettaglio su aree pubbliche” - che deve intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 6 gennaio 2021**, possa essere svolto per i soli settori alimentari nell'area Ex-SVIT, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**

- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nelle ordinanze regionali è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 6 GENNAIO 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 19/01/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 20 GENNAIO 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 14.01.2021 n. 2 che ha prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza ;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020, DPCM 3 dicembre 2020, il DPCM 14 gennaio 2021 e l'Ordinanza Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 che ha disposto per la Regione Lombardia la "ZONA ROSSA", con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività economiche, allegate ai DPCM citati;

Preso atto di quanto indicato nella scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che deve intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 20 gennaio 2021**, possa essere svolto per i soli settori alimentari e fiori nell'area Ex-SVIT, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio;

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- Agli operatori, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- L'area del mercato settimanale deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;

- La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;

- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

“deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute nelle ordinanze regionali è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nei DPCM, sono sanzionate in base all’art. 51 del “Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 20 GENNAIO 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.**

Laddove le dimensioni del mercato, in pendenza della obbligatoria distanza da banco a banco, non consentissero la presenza dell'organico ordinario, sarà necessario e obbligatorio introdurre e prevedere stringenti criteri di turnazione degli operatori concessionari.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 02/02/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 3 FEBBRAIO 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 14.01.2021 n. 2 che ha prorogato sino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020, DPCM 3 dicembre 2020, il DPCM 14 gennaio 2021 e l'Ordinanza Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 che ha disposto per la Regione Lombardia la "ZONA GIALLA", con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Preso atto delle linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività economiche, allegare ai DPCM citati;

Preso atto di quanto indicato nella scheda tematica "commercio al dettaglio su aree pubbliche" - che deve intendersi come integrazione alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di Sars Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme citate e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 3 febbraio 2021**, possa essere svolto nelle aree individuate dal Regolamento, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo almeno un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;

- La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;

- TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);

- Sui posteggi non occupati dai concessionari, possono riprendere le operazioni di spunta;

- E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;

- E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;

- E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;

- L'Organizzatore potrà comunicare ad ogni ambulante un numero massimo di clienti in attesa che possono sostare davanti alla postazione in relazione alle dimensioni del banco, dello spazio antistante e del sistema dei percorsi interni al mercato, e l'ambulante avrà l'obbligo di esporlo e di farlo rispettare dai clienti;

- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;

- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- E' vietata la vendita di beni usati;

- I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di

lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 03 FEBBRAIO 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.**

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

SI DA ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 16/03/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 17 MARZO 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L14 gennaio 2021 n. 2 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che prevede per la Regione Lombardia l'applicazione delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 per un periodo di almeno 15 giorni;

Preso atto nel DPCM 2 marzo 2021, articolo 45, comma 2, è previsto che:

“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessita di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Preso atto che l'eventuale applicazione dell'inserimento delle tipologie di attività commerciali determina l'esigenza di individuare gli operatori interessati e disporre le conseguenti misure organizzative non attuabili nei tempi ristretti del prossimo mercato settimanale;

Richiamato il "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì sino a nuova disposizione, venga svolto per il settore merceologico alimentare - con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:
 - le aree mercatali individuate per lo svolgimento del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine;
 - agli operatori, ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
 - ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,00 e di indossare mascherine e guanti monouso;
 - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;
 - sono a carico dei concessionari la predisposizione dei collegamenti elettrici e dei relativi dispositivi di sicurezza anche in relazione al passaggio pubblico e pedonale degli utenti
 - si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;
 - E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;
 - E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;
 - E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;
- non è consentito lo svolgimento della così detta "spunta" per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento difronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco difronte;
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico

competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020 che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate da altre norme, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 17 MARZO 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RISCONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

SI DA ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 13/04/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 14 APRILE 2021

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, con il quale sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che ha delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, che prevede per la Regione Lombardia l'applicazione delle misure di cui alla c.d. "zona arancione", nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 44 del 01.04.2021;

Preso atto delle misure previste dalla scheda “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” allegata al DPCM 2 marzo 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

che lo svolgimento del mercato settimanale, in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, **dal 14 aprile 2021** possa essere svolto nelle aree individuate dal Regolamento, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:

- **Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo almeno un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori, che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;**

- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una parete divisoria ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori, che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);**

- Sui posteggi non occupati dai concessionari non verranno riprese le operazioni di spunta;

- E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;

- E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;

- E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato;

- Ai clienti del mercato è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso per scegliere la merce in esposizione;

- **E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;**

- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;

- **La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00;**

- **E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;

- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;

- **E' vietata la vendita di beni usati;**

- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il

suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza, e non contemplate nell'ordinanza regionale citata, è sanzionato in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive o ampliative anche non contenute nella presente ordinanza.

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 14 APRILE 2021 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E **SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.**

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 19/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SS 394 AL KM 38,600 CIRCA

IL SINDACO

Visto l'evento franoso registratosi in Luino, lungo la SS 394 al km 38,600 circa all'uscita dalla Galleria Colmegna sud lato Colmegna;

Visto il sopralluogo effettuato da Polizia Locale, Settore Infrastrutture del Comune di Luino, Vigili del Fuoco ed ANAS nella mattinata di oggi, 19.05.2021;

Vista la Relazione illustrativa predisposta dal Responsabile Settore Territorio, arch. Mauro Montagna, anticipata verbalmente;

Considerato che nella medesima Relazione tecnica viene richiesto un intervento immediato di messa in sicurezza della frana e del versante per la rimozione del rischio di caduta materiale sulla SS 394;

Considerato che, a seguito di quanto sopra accertato, si ritiene urgente provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza;

Ritenuto, per quanto sopra indicato ed accertato, di emettere ordinanza contingibile ed urgente da notificarsi ai competenti soggetti responsabili degli immobili interessati, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della frana e del versante;

Considerato che non è necessaria, desumibile da quanto sopra esposto, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992, art. 30 comma 1 e 8;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto l'art. 54, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

alla società **CAMIN HOTEL COLMEGNA s.r.l.** con sede in Luino (Va), Via Angelo Palazzi n. 1, P.IVA 01888120126, Legale Rappresentante Signora LUZ Lara Anuschka, nata a Sorenago (Svizzera) l' 11/02/1971, in qualità di proprietaria dei mappali n. 532-4767-4768, foglio n. 1, della Sezione Censuaria di Luino,

- di **rimuovere immediatamente** ogni rischio di crollo alla frana ed al versante al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- di **verificare immediatamente** lo stato di stabilità della frana e del versante;

Per eventuali lavori che si rendessero necessari per la messa in sicurezza delle aree, dovranno essere disposti, in ossequio alle procedure di rito, quelle accelerate che la legge riserva in questi casi;

In considerazione del regime privatistico dell'immobile ogni misura sopra enunciata dovrà essere assunta dal soggetto proprietario significando nello specifico che, l'eventuale occupazione di suolo pubblico cautelativo è assoggettato al pagamento del relativo canone previsto e dell'autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale di eventuali regolamentazioni del pubblico transito.

Si specifica che qualora per inottemperanza al presente provvedimento e comunque per inadempienza e/o inosservanza nel tempo per cattiva conservazione, la proprietà privata resta l'unica responsabile per qualsiasi danno e fatto lesivo causato a terzi con diretta responsabilità penale e civile, sollevando l'Ente proprietario della strada e l'Amministrazione Comunale nonché il personale in essi dipendente.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- Alla Signora **LUZ Lara Anuschka**, in qualità di legale Rappresentante della Società **CAMIN HOTEL COLMEGNA s.r.l.**, con sede a Luino (Va) Via Angelo Palazzi n. 1.

La presente è inviata per conoscenza e per le eventuali verifiche di competenza a:

- Società ANAS – Compartimento della Viabilità della Lombardia – con sede a Milano in Via Corradino D'Ascanio n. 3;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando stazione di Luino con sede a Luino, Via V. Veneto n. 3;
- Comunità Montana valli del Verbano con sede a Cassano Valcuvia in Via Provinciale n. 1140;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio – Corso Magenta n. 24 – Milano;
- Comando della Polizia Locale di Luino;

La Polizia Locale del Comune di Luino e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza alla stessa si procederà ai sensi di Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

SI DA ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 13/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE INAGIBILITÀ IMMOBILI SITO IN VIA CREVA, AL CIVICO 64, IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 1998 SUB. 501-502-503, CATASTO FABBRICATI, FG. N. 11, DELLA SEZIONE CENSUARIA DI LUINO

PREMESSO CHE:

- con verbale di sopralluogo redatto in data 13 luglio 2021, si è dato atto delle verifiche svolte il giorno 13 luglio 2021 presso l'immobile sito in Via Creva al civico 64, identificato al mappale n. 1998 sub. 501-502-503-5-6, Catasto Fabbricati, Fg. n. 11, della Sezione Censuaria di Luino;
- le verifiche sono state effettuate da personale tecnico del Settore Territorio del Comune di Luino, in contemporanea con un intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Varese - distaccamento di Luino;
- da quanto accertato in loco, si è giunti alla conclusione che l'immobile è da dichiararsi inagibile in quanto la copertura della rampa, il muro di confine ed il manufatto di copertura del corso d'acqua presentano rischio di crollo dovuto ai danni della fuoriuscita dell'acqua, nonché rischio di folgorazione degli impianti elettrici del piano seminterrato allagato;
- che quanto sopra descritto comporta un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che per evitare danni a persone e/o cose, si rende necessario una immediata messa in sicurezza dell'immobile, con sgombero dello stesso da parte di occupanti, in attesa delle verifiche specialistiche e dei lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

VISTO CHE la proprietà dell'immobile è riconducibile ai seguenti soggetti:

- ██████████, proprietaria del subalterno 503;
- ██████████, proprietario dei subalterni 501-502;

VISTO CHE gli immobili, sono utilizzati dai seguenti soggetti:

- ██████████

–

RITENUTO per quanto sopra indicato ed accertato, di emettere ordinanza contingibile ed urgente da notificarsi ai competenti soggetti al fine di dichiarare l'immobile inagibile, ammonendo che lo stabile dovrà essere mantenuto sgombero dagli occupanti e potrà essere nuovamente rioccupato solo dopo l'avvenuta verifica dell'agibilità ed eventuale esecuzione degli interventi atti al ripristino delle condizioni di staticità, salubrità, di decoro, di sicurezza e di igiene, quindi all'agibilità che dovrà essere attestata da tecnico abilitato, secondo le disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO CHE ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare l'aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza dello stabile, per cui si ritiene di non provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della Legge 07/09/1990, n. 241;

Visto il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Luino;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992, art. 30 comma 1 e 8;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DICHIARA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l'inagibilità degli immobili siti in Via Creva n. 64, identificati catastalmente al mappale n. 1998 sub. 501, 502, e 503 solo per il piano seminterrato, Catasto Fabbricati, Fg. n. 11, della Sezione Censuaria di Luino, nonché della rampa di accesso al piano seminterrato;

ORDINA

- di disporre tempestivamente tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza il fabbricato, compresa l'area pertinenziale, consentendo il normale transito in sicurezza lungo la viabilità pubblica posta a margine dello stabile; ammonendo che gli immobili dovranno essere sgomberi da occupanti;

- di provvedere all'immediato sgombero dell'immobile da parte degli occupanti;

L'accesso all'edificio è consentito unicamente al personale autorizzato dal Responsabile dei lavori individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per la messa in atto delle operazioni preliminari e definitive di ripristino della sicurezza dei luoghi;

Lo stabile potrà essere rioccupato solo dopo l'avvenuta esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi atti al ripristino delle condizioni di staticità, salubrità, di decoro, di sicurezza e di igiene, quindi all'agibilità che dovrà essere attestata da tecnico abilitato, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si fa presente che in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Qualora lo sgombero non venga effettuato nei tempi previsti, si interverrà coattivamente con diritto di rivalsa per le spese sostenute.

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno, ciascuno per le rispettive competenze in via civile, penale ed amministrativa.

La Polizia Locale del Comune di Luino e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- [REDACTED] proprietaria del subalterno 503;
- [REDACTED], proprietario dei subalterni 501-502;
- [REDACTED], in qualità di possessore dell'immobile;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

– XXXXXXXXXX, in qualità di possessore dell'immobile;

nonché la trasmissione della presente ordinanza:

- al **COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Luino**;
- all'**ATS INSUBRIA PROVINCIA DI VARESE - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro**, Via O. Rossi n. 9, Varese, E-mail: urp@ats-insubria.it;
- al **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VARESE**, Via Legnani n. 6/8, E-mail: comando.varese@vigilfuoco.it;
- alla **GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI LUINO, SEZIONE OPERATIVA**, Piazza Risorgimento n. 1, Luino (VA), E-mail: va147.protocollo@gdf.it;
- al **COMANDO STAZIONE CARABINIERI LUINO**, Via San Pietro n. 53, E-mail: stva125310@carabinieri.it;

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilaventi, addì del mese di
..... alle ore il sottoscritto Messo comunale ha notificato la presente al
Sig. consegnandone copia a mani di
.....
nella qualità di

IL RICEVENTE

.....

IL MESSO COMUNALE

.....

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 02/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE INAGIBILITÀ IMMOBILI SITI IN VIA CREVA, IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL MAPPALI N. 10496 E N. 1998 SUB. 501-502-503, CATASTO FABBRICATI, FG. N. 11, DELLA SEZIONE CENSUARIA DI LUINO

PREMESSO CHE:

- con verbale di sopralluogo redatto in data 13 luglio 2021, si è dato atto delle verifiche svolte il giorno 13 luglio 2021 presso l'immobile sito in Via Creva al civico 64, identificato al mappale n. 1998 sub. 501-502-503-5-6, Catasto Fabbricati, Fg. n. 11, della Sezione Censuaria di Luino in contemporanea con un intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Varese - distaccamento di Luino e da quanto accertato in loco, si è giunti alla conclusione che l'immobile è da dichiararsi inagibile in quanto la copertura della rampa, il muro di confine ed il manufatto di copertura del corso d'acqua presentano rischio di crollo dovuto ai danni della fuoriuscita dell'acqua, nonché rischio di folgorazione degli impianti elettrici del piano seminterrato allagato;
- con Ordinanza Sindacale n. 13 del 13.07.2021 sono stati dichiarati inagibili il piano seminterrato e la rampa di accesso;
- con successive verifiche ed approfondimenti sono stati accertati l'interessamento di pompe di circolazione dell'impianto di riscaldamento ed il crollo del condotto interrato con interessamento probabile del terreno circostante con formazione di cavità sotterranee e possibile perturbazione del sistema geotecnico di fondazione degli immobili di cui ai mappali 1998 e 10496 del foglio 11, Sezione Luino del Catasto Fabbricati;
- da quanto accertato in loco, si è giunti alla conclusione che l'immobile è da dichiararsi inagibile in quanto la copertura della rampa, il muro di confine ed il manufatto di copertura del corso d'acqua presentano rischio di crollo dovuto ai danni della fuoriuscita dell'acqua, nonché rischio di folgorazione degli impianti elettrici del piano seminterrato allagato (come già indicato nell'ordinanza n. 13/2021) e per il possibile cedimento del sistema geotecnico di fondazione degli immobili di cui ai mappali 1998 e 10496 con conseguente instabilità delle relative costruzioni;
- che quanto sopra descritto comporta un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- che per evitare danni a persone e/o cose, si rende necessario una immediata messa in sicurezza dell'immobile, con sgombero dello stesso da parte di occupanti, in attesa delle verifiche specialistiche e dei lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

VISTO CHE la proprietà dell'immobile di cui al mappale 1998 è riconducibile ai seguenti soggetti:

- [REDACTED], proprietaria del subalterno 503;
- [REDACTED], proprietario dei subalterni 501-502;

VISTO CHE gli immobili di cui al mappale 1998 e 10496, sono utilizzati dai seguenti soggetti:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

VISTO CHE la proprietà dell'immobile di cui al mappale 10496 è riconducibile ai seguenti soggetti:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

RITENUTO per quanto sopra indicato ed accertato, di emettere ordinanza contingibile ed urgente da notificarsi ai competenti soggetti al fine di dichiarare l'immobile inagibile, ammonendo che lo stabile dovrà essere mantenuto sgombero dagli occupanti e potrà essere nuovamente rioccupato solo dopo l'avvenuta verifica della stabilità e dell'agibilità ed eventuale esecuzione degli interventi atti al ripristino delle condizioni di staticità, salubrità, di decoro, di sicurezza e di igiene, quindi all'agibilità che dovrà essere attestata da tecnico abilitato, secondo le disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO CHE ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare l'aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza dello stabile, per cui si ritiene di non provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della Legge 07/09/1990, n. 241;

- Visto il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Luino;
- VISTO il D.Lgs. n. 285/1992, art. 30 comma 1 e 8;
- VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DICHIARA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l'inagibilità degli immobili siti in Via Creva n. 62-64, identificati catastalmente al mappale n. 1998 sub. 5, 6, 501, 502, e 503 nonché mappale n. 10496, Catasto Fabbricati, Fg. n. 11, della Sezione Censuaria di Luino;

ORDINA

1. di disporre tempestivamente tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza i fabbricati, compresa l'area pertinenziale, consentendo il normale transito in sicurezza lungo la viabilità pubblica posta a margine dello stabile; ammonendo che gli immobili dovranno essere sgomberati da occupanti;
2. di provvedere all'immediato sgombero dell'immobile da parte degli occupanti;
3. di procedere alla verifica della stabilità degli immobili interessati entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

L'accesso all'edificio è consentito unicamente al personale autorizzato dal Responsabile dei lavori individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per la messa in atto delle operazioni preliminari e definitive di ripristino della sicurezza dei luoghi;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

Lo stabile potrà essere rioccupato solo dopo l'avvenuta esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi atti al ripristino delle condizioni di staticità, salubrità, di decoro, di sicurezza e di igiene, quindi all'agibilità che dovrà essere attestata da tecnico abilitato, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si fa presente che in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all'inoltro all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Qualora lo sgombero non venga effettuato nei tempi previsti, si interverrà coattivamente con diritto di rivalsa per le spese sostenute.

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno, ciascuno per le rispettive competenze in via civile, penale ed amministrativa.

La Polizia Locale del Comune di Luino e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- [REDACTED], proprietaria del mappale 1998 subalterno 503;
- [REDACTED], proprietario del mappale 1998 dei subalterni 501-502;
- [REDACTED], in qualità di possessore dell'immobile mappale 1998 subalterno 503;
- [REDACTED], in qualità di possessore dell'immobile mappale 1998 subalterno 503;
- [REDACTED] in qualità di possessore dell'immobile mappale 1998 subalterno 5;
- [REDACTED] in qualità di possessore dell'immobile mappale 1998 subalterno 6;
- [REDACTED] comproprietario del mappale 10496;
- [REDACTED] comproprietaria del mappale 10496;
- [REDACTED] comproprietario del mappale 10496;
- [REDACTED] comproprietario del mappale 10496;
- [REDACTED] comproprietario del mappale 10496;
- [REDACTED] comproprietario del mappale 10496.

nonché la trasmissione della presente ordinanza:

- al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Luino;
- all'ATS INSUBRIA PROVINCIA DI VARESE - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, Via O. Rossi n. 9, Varese, E-mail: urp@ats-insubria.it;
- al COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VARESE, Via Legnani n. 6/8, E-mail: comando.varese@vigilfuoco.it;
- alla GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI LUINO, SEZIONE OPERATIVA, Piazza Risorgimento n. 1, Luino (VA), E-mail: va147.protocollo@gdf.it;
- al COMANDO STAZIONE CARABINIERI LUINO, Via San Pietro n. 53, E-mail: stva125310@carabinieri.it.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 10/08/2021

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 14/2021 INAGIBILITÀ IMMOBILI SITI IN VIA CREVA, IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL MAPPALI N. 10496 E N. 1998 SUB. 501-502-503, CATASTO FABBRICATI, FG. N. 11, DELLA SEZIONE CENSUARIA DI LUINO

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 14/2021 in data 02/08/2021, ove si accerta e dichiara:

(...) sono stati accertati (...) il crollo del condotto interrato con interessamento probabile del terreno circostante con formazione di cavità sotterranee e possibile perturbazione del sistema geotecnico di fondazione degli immobili di cui ai mappali 1998 e 10496 del foglio 11, Sezione Luino del Catasto Fabbricati;

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, l'inagibilità degli immobili siti in Via Creva n. 62-64, identificati catastalmente al mappale n. 1998 sub. 5, 6, 501, 502, e 503 nonché mappale n. 10496, Catasto Fabbricati, Fg. n. 11, della Sezione Censuaria di Luino;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, il geom. Giovanni Iemma, incaricato dai proprietari del mappale 1998, ha inviato con prot. n. 22621 del 09.08.2021, dichiarazione asseverata in relazione alla verifica dell'assenza di possibili fenomeni che possano aver influito sulle condizioni di stabilità del sistema terreno-edificio a seguito dell'evento alluvionale dello scorso luglio in esito agli accertamenti eseguiti anche con gli scavi eseguiti dall'impresa Sai, in ottemperanza all'ordinanza emessa;

VISTA l'allegata richiesta al medesimo prot. n. 22621 del 09.08.2021 da parte dei proprietari di revoca parziale della stessa;

PRESO ATTO del parere del Responsabile Settore Territorio in merito alla dichiarazione trasmessa;

RITENUTO, pertanto, di revocare parzialmente l'ordinanza n. 14/2021 emessa in data 02.08.2021, secondo quanto di seguito disposto;

VISTO CHE la proprietà dell'immobile di cui al mappale 1998 è riconducibile ai seguenti soggetti:

- [REDACTED], proprietaria del subalterno 503;
- [REDACTED], proprietario dei subalterni 5-6-501-502;

VISTO CHE gli immobili di cui al mappale 1998, sono utilizzati dai seguenti soggetti:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

VISTO il Regolamento Edilizio nonché il Regolamento di Igiene del Comune di Luino;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 24/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI LUINO, PIAZZALE PIAVE N. 6, IDENTIFICATI CATASTALMENTE AI MAPPALI N. 12 SUB. 1 2 3 E N. 18 SUB. 1, FG/SEZ. 2/VO

Premesso che in data 20 dicembre 2021 è occorso un incendio che ha coinvolto una porzione di fabbricato residenziale sito in Luino, correttamente identificata al civico n. 6 di Piazzale Piave nella frazione di Voldomino Superiore;

Visto il rapporto d'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, acquisito al protocollo generale del Comune di Luino al n. 37237 del 21/12/2021;

Vista la richiesta di intervento di personale dell'Ufficio tecnico Comunale, per verifica agibilità dell'immobile, inoltrata da Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Luino, acquisita al protocollo generale del Comune di Luino al n. 37328 del 21/12/2021;

Preso atto dell'intervento da parte dei Vigili del Fuoco e del sopralluogo dei tecnici comunali intervenuti in diversi momenti di verifica;

Visto il verbale di sopralluogo redatto dal Geometra Andrea Mascioni, Istruttore Tecnico del Settore Territorio del Comune di Luino, in data 23/12/2021, per verifiche svolte nel fabbricato oggetto dell'evento, ove, alla presenza di personale del Comando Vigili del Fuoco e del Comando di Polizia Locale, si sono constatati danni di diversa entità, provocati da fiamme calore e fumo, che oltre ad aver comportato la distruzione di arredi, di materiale di vario genere presente all'interno dei locali, di un'autovettura posta nell'androne a piano terreno, hanno anche interessato parte delle strutture compromettendone la stabilità, con particolare riferimento ai solai tra il piano terreno e il piano primo dello stabile;

Visto che le condizioni riscontrate, per quanto è stato possibile accertare, hanno precluso la stabilità di alcune strutture orizzontali portanti, pur non compromettendo le murature perimetrali e la copertura, in accordo tra i soggetti all'uopo intervenuti per le valutazioni di competenza, si ritiene opportuno dichiarare l'inagibilità

dell'intera porzione di fabbricato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed agibilità, per i danni dovuti alle fiamme calore e al fumo generatosi dall'incendio;

Visto che la porzione di fabbricato interessato dall'evento risulta identificata catastalmente dalle porzioni di unità immobiliari contraddistinte ai mappali n. 12 sub. 1 – 2 – 3 e n. 18 sub. 1, foglio n. 2 del Catasto Fabbricati, sezione censuaria di Voldomino;

Visto che le porzione di fabbricato coinvolte dall'incendio risultano riconducibile all'attuale detentore signor ██████████, che ne dichiara la proprietà e ne esercita il possesso;

Considerato che, a seguito di quanto sopra accertato, si è provveduto a verificare che i locali sono stati sgomberati da persone, sono state interrotte le utenze dei servizi ed è stato interdetto l'accesso; il tutto al fine di evitare danni a persone e cose a cagione di possibili conseguenze successive;

Ritenuto, per quanto sopra indicato ed accertato, di emettere ordinanza contingibile ed urgente da notificarsi ai competenti soggetti al fine di dichiarare l'inagibilità della porzione di fabbricato come meglio sopra identificata, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed agibilità, per i danni dovuti alle fiamme calore e al fumo generatosi dall'incendio; ammonendo che i locali potranno essere rioccupati solo dopo i necessari lavori di ripristino delle condizioni di agibilità, sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti, nonché della piena funzionalità degli impianti installati; condizioni che dovranno essere certificate ai sensi delle norme vigenti in materia;

Visto il Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Luino;

Visto l'art. 54, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- **L'inagibilità per danni da incendio provocati da fiamme calore e fumo, che oltre ad aver comportato la distruzione di arredi, di materiale di vario genere presente all'interno dei locali, hanno anche interessato parte delle strutture compromettendone la stabilità, con particolare riferimento ai solaio tra il piano terreno e il piano primo, del fabbricato interessato dall'evento, identificato catastalmente dalle porzioni di unità immobiliari contraddistinte ai mappali n. 12 sub. 1 – 2 – 3 e n. 18 sub. 1, foglio n. 2 del Catasto Fabbricati, sezione censuaria di Voldomino.**
- L'inagibilità deve permanere fino al ripristino delle condizioni di agibilità, sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti, nonché della piena funzionalità degli impianti installati; condizioni che dovranno essere certificate ai sensi delle norme vigenti in materia.
- Gli spazi potranno essere nuovamente occupati solo successivamente al ripristino delle normali condizioni di cui sopra, compresa quindi la verifica di idoneità strutturale.
- Si specifica che i materiali rimossi durante le operazioni di bonifica degli ambienti interessati dovranno essere opportunamente smaltiti secondo le modalità e procedure previste dalle vigenti normative vigenti in materia.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

- **al signor ██████████, nato a ██████████ il ██████████, Cod. Fisc. ██████████, residente a ██████████ in ██████████, in qualità detentore dell'immobile, nonché dichiarandosi proprietario, con l'obbligo di far ottemperare il contenuto della presente ordinanza a tutti i soggetti che ne hanno eventuale titolo (comproprietari, occupanti a vario titolo).**
- La presente è inviata per conoscenza e per le eventuali verifiche di competenza a:
- **Comando dei Vigili del Fuoco di Luino;**
- **Comando dei Carabinieri di Luino;**



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- **Comando della Polizia di Stato;**
- **A.T.S. Insubria - Distretto di Luino;**
- **Comando della Polizia Locale di Luino.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Si da atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI in data 24/12/2021